

STATUTO

L'ACERO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SACILE PN STRADA DEI MASI 38/A

Numero REA: PN - 101410

Codice fiscale: 01747720934

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-11-2013 - Statuto completo	2
--	---

DOTT. GUIDO BEVILACQUA
NOTAIO IN PORDENONE

nominata la signora PASUT NADIA.

Gli amministratori chiedono ai sensi dell'articolo 2383, quarto comma, del codice civile, l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese e dichiarano che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile o da altre norme di legge.

Art. 5) Non viene eletto l'Organo di Controllo in quanto non obbligatorio in relazione al capitale sociale ed agli altri parametri disposti dalla legge.

Art. 6) L'importo globale delle spese per la costituzione della società ammonta approssimativamente ad Euro 2.100 (duemilacenti).

Art. 7) L'oggetto sociale, la durata, le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti, il numero degli amministratori ed i loro poteri e requisiti, le norme relative all'Organo di Controllo sono contenuti nel seguente:

"STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1. E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, una società cooperativa sociale denominata

"L'ACERO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

2. La società ha sede nel Comune di Sacile (PN), all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

Per quanto non previsto dal Codice Civile e dalle Leggi speciali sulla cooperazione, alla Cooperativa, si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata, se compatibili.

3. Con delibera dell'assemblea dei soci la sede sociale potrà essere trasferita e potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

4. Per i rapporti con la società, il domicilio di ciascuno dei soci è quello risultante dal Libro Soci, ove dovranno essere indicati il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica di quei soci che desiderino ricevere le comunicazioni sociali e le convocazioni attraverso questi strumenti e ne facciano espressa richiesta scritta da conservare tra gli atti della società.

Art. 2

(Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione assembleare, salvo il diritto di recesso per i soci che non avranno consentito alla deliberazione.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 3

(Scopo mutualistico)

1. La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di diverse attività comprese quelle agricole finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui alla Legge 381/1991 art. 1 comma 1 lett. b) e successive norme modificative.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie all'apporto dei soci, l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Al fine della qualificazione di società cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 C.C., la società:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in

DOTT. GUIDO BEVILACQUA
NOTAIO IN PORDENONE

sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati.
Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 C.C. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 C.C.

La Cooperativa, al fine di informare e consultare i lavoratori ed i destinatari delle attività, darà comunicazione delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.
Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al comma precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo della società.
L'organo amministrativo potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.
La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4
(Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale ed in particolare:

- la conduzione di terreni agricoli;
- l'attività di vivaismo, orticoltura, frutticoltura, e sivilcoltura ed itticoltura;
- la produzione, la lavorazione e la commercializzazione, anche tramite e-commerce, dei prodotti agricoli, floricoli, orticoli, frutticoli, vitivinicoli e zootecnici ottenuti;
- la gestione di servizi di realizzazione e manutenzione di aree verdi, giardini e parchi, aree e riserve naturali;
- la gestione di impianti sportivi e ricreativi;
- l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di spazi verdi pubblici, privati ed anche adibiti a "giardini terapeutici";
- la progettazione e la realizzazione di impianti di irrigazione pubblici e privati;
- gli interventi di dendrochirurgia ed endoterapia, trattamenti ambientali, derattizzazione;
- la produzione, trasformazione e gestione di biomasse;
- la valorizzazione del patrimonio ambientale, il recupero di terre incolte o mal coltivate, la gestione e promozione di oasi e ambiti di tutela protetti;
- l'acquisto, l'affitto, la realizzazione e la

conduzione di impianti, aziende agricole, artigianali, commerciali o parti di esse;

- la conduzione e gestione di fattorie sociali e didattiche;
- la conduzione e gestione di attività di "agriturismo" e campeggio, da effettuarsi in rapporto di connessione e complementarietà anche con le aziende agricole dei soci o di terzi;
- la gestione di strutture alloggio e comunità di accoglienza anche in collaborazione e/o convenzione con gli enti locali, la regione, le associazioni assistenziali e di volontariato sociale, finalizzate all'apprendimento ed allo sviluppo delle capacità di inserimento nel mondo lavorativo;
- la gestione di case - abitazione in proprietà mutuale, divisa o indivisa, in usufrutto, in contratto nominale d'affitto a favore delle persone che versano in situazione di svantaggio come sopra definite;
- la gestione e l'esercizio di ristoranti, mense e pubblici esercizi ivi compresi i servizi di catering, il trasporto e la somministrazione di pasti, strutture alberghiere, bed & breakfast, campeggi, sia in forma diretta che per conto di enti pubblici e privati; l'organizzazione e la gestione di servizi residenziali con finalità sociali (ostelli per studenti, strutture di housing sociale, ecc.);
- l'allevamento, l'addestramento e la commercializzazione di animali destinati anche a "Pet-Therapy";
- il commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura ed il giardinaggio, compresi sementi e concimi, fitofarmaci ed erbicidi, legname e pellet;
- il commercio di prodotti per la zootecnia compresi gli articoli e gli alimenti per animali;
- la commercializzazione di prodotti, materiali, macchine ed attrezzature attraverso la gestione di spacci, negozi e magazzini;
- l'acquisto o noleggio da o a terzi, di macchine, attrezzi, prodotti, materiali atti alla produzione e alla commercializzazione;
- la manutenzione e riparazione di macchine per l'agricoltura ed il giardinaggio;
- la realizzazione, sperimentazione e ricerca per conto di enti, istituti, fondazioni e privati di tecniche e metodologie innovative nel settore del verde agricolo, urbano e del restauro e la conservazione dei giardini e parchi storici e dell'habitat sociale;
- la prestazione di servizi di vigilanza, portierato, prevenzione incendio, servizio di emergenza su impianti di ascensore, gestione di emergenza, guardiani e sicurezza, telesicurezza, sorveglianza scolastica e accompagnamento scuolabus;
- la gestione di aree cimiteriali, la prestazione di servizi ed attività cimiteriali quali esumazioni, inumazioni,

DOTT. GUIDO BEVILACQUA
NOTAIO IN PORDENONE

tumulazioni ed estumulazioni;

- la gestione di laboratori protetti in cui si svolgono attività artigianali e agricole, di produzione, lavoro e servizio nei vari campi di attività;
- l'attività di studio, progettazione e realizzazione di interventi di risparmio ed efficienza energetica per conto proprio e di terzi, anche attraverso la partecipazione e/o costituzione di apposita Società di Servizi Energetici o Energy Services Company (E.S.CO.);
- la costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di eco piazzole, discariche controllate, impianti di compostaggio e condizionamento, impianti di smaltimento, impianti di trattamento per ogni tipo e specie di rifiuti (solidi e liquidi) urbani, speciali, speciali assimilabili, pericolosi e non pericolosi, e di residui riutilizzabili provenienti da cicli di produzione e consumo;
- ogni e qualsiasi attività di ricerca, di studio e di lavorazione volte al conseguimento della riduzione dei rifiuti e degli scarti di lavorazione, della diminuzione della loro pericolosità e complessità di smaltimento, di nuove tecniche di raccolta, raccolta differenziata, di impianti di smaltimento e trattamento a tecnologia complessa, finalizzati al conseguimento dello scopo sociale;
- l'organizzazione e la gestione in proprio di corsi professionali o di attività di formazione e ricerca nell'ambito del verde agricolo, urbano, ambientale e dell'imprenditorialità sociale;
- la gestione di corsi di formazione per l'allevamento di animali destinati a "Pet-Terapy".

La Cooperativa non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

2. Nello svolgimento della propria attività la Società potrà:

- collaborare con altri soggetti, pubblici e privati, imprese e associazioni, operare stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi soggetti, sia privati che pubblici;
- emettere strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

3. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari e, purchè non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, finanziarie, comprese quelle di leasing, anche immobiliare, di gestione di titoli pubblici e privati, ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Potrà prestare garanzie di qualsiasi genere e natura, comprese quelle reali, a favore di terzi, società, banche, Istituti di credito speciale ed Enti, anche in concordati giudiziali ed extra-giudiziali.

Potrà, infine, assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in altre società o imprese, sia italiane che estere, aventi anche scopi diversi dal proprio, partecipare a consorzi, costituiti o da costituire, aventi o non finalità analoghe.

4. La cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale: il tutto a norma dell'articolo 12 della Legge n. 127/71 e successive modificazioni, con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

In particolare, in conformità all'art. 11 del D. Lgs. 385/93 ed alle norme di legge in materia, ai soci iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni potrà essere richiesta la concessione di finanziamenti alla cooperativa, con obbligo di rimborso a carico di essa, secondo le modalità ed i termini previsti nell'apposito regolamento interno, approvato dalla assemblea ordinaria della società, che avrà valore di proposta contrattuale.

TITOLO III

SOCI

Art. 5

(Soci cooperatori)

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se, durante la vita della cooperativa, il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

2. Possono assumere la qualifica di soci cooperatori:

a) le persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e al volume di lavoro disponibile;

b) le persone svantaggiate, così definite ai sensi della Legge 381/1991 art. 4 e successive norme modificative ed integrative, che svolgono la loro attività lavorativa conformemente alle rispettive capacità psichiche e fisiche, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;

c) i volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su

DOTT. GUIDO BEVILACQUA
NOTAIO IN PORDENONE

indicate.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

I soci cooperatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

3. Secondo quanto disposto dall'articolo 14, secondo comma, della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, possono, inoltre, essere soci elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

4. Non possono divenire soci coloro che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, esercitano, in proprio, o attraverso la partecipazione in società, imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

L'organo amministrativo può derogare e concedere l'autorizzazione a divenire soci.

Art. 6

(Categoria speciale di soci)

1. Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, la Cooperativa può istituire una categoria speciale di soci, in cui vengano ammessi soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, in ragione dell'interesse alla loro formazione o al loro inserimento nell'impresa, la cui posizione giuridica è così disciplinata:

- a) il numero degli ammessi non può superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori;
- b) la durata dell'appartenenza alla categoria viene determinata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e non può essere superiore a cinque anni;
- c) il socio ha diritto di partecipazione e di intervento nelle assemblee, ma non può rappresentare altri soci e gli spetta il diritto di voto solo per le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio;
- d) i voti complessivamente espressi dai soci appartenenti alla categoria non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in Assemblea;
- e) il socio appartenente alla categoria non può essere eletto nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non gode dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del Codice Civile;

f) al socio può essere erogato un ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa, esclusa in ogni caso l'attribuzione di esso attraverso l'aumento del capitale sociale;

g) oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi: il recesso ha effetto allo spirare del suddetto termine, sia con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico;

h) il socio può essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza del termine di durata dell'ammissione nella categoria speciale, in presenza di una delle cause individuate nel prosieguo del presente statuto e nelle ipotesi di:

- inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- inosservanza del dovere di leale collaborazione con la compagine societaria;
- inopportunità del suo inserimento nell'impresa, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario;
- mancato adeguamento agli standard produttivi.

2. Se intende essere ammesso nella categoria dei soci cooperatori, almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di ammissione nella categoria speciale, il socio deve presentare apposita domanda all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza, in capo ad esso, dei requisiti per l'attribuzione dei diritti spettanti ai soci cooperatori.

3. Qualora venga riscontrata la sussistenza dei requisiti prescritti, la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel Libro dei Soci.

4. Qualora l'Organo Amministrativo ritenga che i requisiti prescritti non sussistano, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda, deve darne comunicazione scritta all'interessato, unitamente alla delibera di diniego di ammissione: in tal caso, entro il termine di decadenza dei 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della comunicazione di cui sopra, il socio appartenente alla categoria speciale può chiedere che sulla sua istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera in occasione della sua prossima convocazione, ai sensi dell'art. 2528, quarto comma, del C.C..

Art. 7

(Procedura di ammissione)

1. Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere quanto qui di seguito elencato:

se trattasi di persona fisica

DOTT. GUIDO BEVILACQUA
NOTAIO IN PORDENONE

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, indirizzo di posta elettronica e numero di fax;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta e delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere, non inferiore né superiore all'importo minimo e massimo determinati dalla legge;
- d) la dichiarazione di aver preso conoscenza e di accettare integralmente quanto contenuto nel presente statuto e di volersi attenere alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- e) l'espressa accettazione della clausola compromissoria contenuta nel presente statuto, applicabile anche per le eventuali contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione;

se trattasi di persone giuridiche, società, associazioni o altro ente

e la cooperativa abbia almeno nove soci

- a) quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) relativi alle persone fisiche,
- b) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale,
- c) la deliberazione dell'organo che ha deciso la domanda,
- d) la qualità o funzione rappresentativa della persona che sottoscrive la domanda.

2. L'Organo Amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione relativa all'ammissione deve essere assunta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione e, in caso di accoglimento, deve essere comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Soci.

3. In caso di rigetto della domanda, la relativa delibera deve essere motivata e comunicata per iscritto, con lettera raccomandata A. R., all'interessato.

Entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione della delibera di rigetto, chi ha proposto la domanda di ammissione può chiedere che, su di essa, si pronunci l'assemblea dei soci.

In tal caso, l'assemblea delibera o in una seduta appositamente convocata o in occasione della sua prossima successiva convocazione.

4. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa, devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte relative all'ammissione ed al diniego di ammissione.

Art. 8

(Obblighi e diritti del socio)

1. Fatto salvo il rispetto degli altri obblighi previsti dalla legge, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:
 - dell'importo corrispondente al valore nominale delle quote sottoscritte;
 - della eventuale tassa di ammissione per il rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato con delibera di assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli Amministratori;
 - b) all'osservanza di quanto previsto dallo statuto, dai regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa;
 - c) ad instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa, in conformità ai Regolamenti approvati;
 - d) a contribuire alle spese di gestione e di amministrazione in rapporto ai servizi goduti, in conformità alle decisioni assunte dagli organi sociali competenti;
 - e) a non svolgere, per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della cooperativa, direttamente o a mezzo di soggetti interposti, salvo espressa autorizzazione rilasciatagli dall'Organo Amministrativo.
2. Eccettuato quanto stabilito per i soci appartenenti alla categoria speciale, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno i diritti di cui all'art. 2476 C.C.

Art. 9

(Perdita della qualità di socio)

1. La qualità di socio si perde:
- per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
 - per recesso o esclusione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10

(Recesso del socio)

1. Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, e nei seguenti ulteriori casi:
- a) qualora abbia perduto i requisiti costituenti il presupposto della sua ammissione;
 - b) qualora non sia più in grado di cooperare per il raggiungimento degli scopi sociali, con particolare riferimento allo scopo mutualistico;
 - c) qualora il suo rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
 - d) qualora cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa, ovvero l'attività di volontariato presso la stessa;
 - e) qualora, trattandosi di persone giuridiche, società, associazioni o altro ente, il socio si trovi in stato di liquidazione: in tal caso il liquidatore ha diritto di

DOTT. GUIDO BEVILACQUA
NOTAIO IN PORDENONE

chiedere ed ottenere il rimborso delle azioni sottoscritte ed eventualmente rivalutate, nei limiti della loro effettiva liberazione.

2. Il recesso non può essere parziale.

Procedimento ed effetti

3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società, con lettera raccomandata A.R.

4. L'Organo Amministrativo deve esaminare la dichiarazione entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della sua comunicazione, accertando la corrispondenza tra i motivi che hanno dato luogo alla volontà di recedere e le ipotesi previste dalla legge o dallo statuto, secondo i principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1335 C.C.

Decorso il termine prescritto per l'esame della dichiarazione, senza che l'Organo Amministrativo si sia pronunciato, la domanda di recesso si intende accolta.

5. Se ritiene insussistenti i presupposti prescritti per il recesso, l'Organo Amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dall'esame della richiesta, deve darne comunicazione, con lettera raccomandata A.R., al socio, il quale, entro i 60 (sessanta) giorni successivi al suo ricevimento, può instaurare la procedura di arbitrato prevista nel presente statuto.

6. Il recesso produce effetto:

- a) per quanto riguarda il rapporto sociale, dal momento della comunicazione della delibera di accoglimento della domanda;
- b) per i rapporti mutualistici tra socio e società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se il recesso sia stato comunicato almeno tre mesi prima, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

In questo secondo caso, l'Organo Amministrativo, su richiesta del recedente, può far decorrere l'effetto del recesso dal momento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11
(Esclusione)

1. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, l'esclusione di un socio può essere deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società e non abbia prodotto la richiesta di recesso;
- b) nel caso di socio lavoratore, incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 L. 142/2001, o qualora il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;
- c) si renda inadempiente alle obbligazioni derivanti:

- dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti,
- dipendenti dal rapporto mutualistico o dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) non effettui il versamento della somma dovuta per la sottoscrizione della propria partecipazione;
- e) violi i principi di correttezza e buona fede nei rapporti con la società, e, in particolare, nello svolgimento del rapporto mutualistico;
- f) si renda inadempiente ad obbligazioni di pagamento nei confronti della società, da qualsiasi titolo dipendenti;
- g) eserciti attività in concorrenza, senza l'espressa autorizzazione scritta dell'Organo Amministrativo.
- h) non dia esecuzione alla decisione di una controversia di cui sia parte, deferita all'arbitrato;
- i) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidio disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- j) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
- l) per reiterata e/o mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società.

Procedimento

2. La delibera di esclusione è di competenza dell'Organo Amministrativo e deve essere annotata nel Libro Soci.
3. Nelle ipotesi di cui ai superiori punti b), c), e) e g), prima di deliberare sull'esclusione, l'Organo Amministrativo deve accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi a quanto prescritto o per effettuare il pagamento della somma dovuta.
4. La delibera di esclusione, specificamente motivata, entro il perentorio termine dei 15 (quindici) giorni successivi alla sua adozione, a cura dell'Organo Amministrativo, deve essere integralmente comunicata al socio escluso, tramite lettera Raccomandata A.R., e produce effetto con decorrenza dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione della comunicazione.
Entro il medesimo ultimo termine, il socio escluso può ricorrere alla procedura di arbitrato di cui al presente statuto: in tal caso, gli effetti della delibera di esclusione sono sospesi fino all'esito della procedura.
5. Qualora il socio escluso si renda irreperibile, la delibera di esclusione potrà essergli notificata presso la

DOTT. GUIDO BEVILACQUA
NOTAIO IN PORDENONE

Casa comunale ove trovasi ubicato il suo domicilio per i rapporti con la società.

6. Lo scioglimento del rapporto sociale dipendente dall'esclusione determina anche la risoluzione immediata dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 12

(Delibere di recesso ed esclusione)

1. Salvo che sia prescritta una forma più rigorosa, tutte le comunicazioni tra soci e società in materia di recesso ed esclusione avvengono mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica certificata.

2. Tutte le controversie tra i soci e la Cooperativa in merito alle delibere adottate dall'Organo Amministrativo su tali materie sono sottoposte ad arbitrato, secondo la procedura prevista nel presente statuto.

Art. 13 (Liquidazione)

1. I soci receduti od esclusi hanno diritto soltanto al rimborso della propria partecipazione, nella misura in cui sia stata effettivamente versata, eventualmente rivalutata a norma di legge e di quanto previsto nel presente statuto.

2. La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diviene operativo e non può essere superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio di riferimento per la liquidazione.

Art. 14 (Morte del socio)

1. In caso di morte di un socio, i suoi eredi o legatari, qualora non proseguano nel rapporto sociale, hanno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione del socio defunto, nella misura in cui sia stata effettivamente versata, eventualmente rivalutata a norma di legge e di quanto previsto nel presente statuto, nella misura e con le modalità previste per i casi di recesso ed esclusione.

2. Unitamente alla richiesta di liquidazione, gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno presentare un atto notorio, o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o altra idonea documentazione dalla quale risultino l'indicazione dei soggetti aventi diritto alla liquidazione ed il titolo del diritto.

La domanda di rimborso deve essere inoltrata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

In mancanza o ritardo nella presentazione di tale domanda, la corrispondente somma sarà devoluta al Fondo di Riserva Legale.

3. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio defunto: il subentro potrà avvenire solo previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che accerti la sussistenza dei requisiti, con le modalità e la procedura previste per l'ammissione di nuovi soci.
In caso di pluralità di eredi o legatari, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso essi devono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno di essi e la Società consenta la divisione della quota relitta dal socio defunto.
In difetto di nomina si applica quanto disposto nell'art. 2347 del Codice Civile.

Art. 15

(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso responsabilità dei soci cessati)

1. Oltre ad essere tenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, se predeterminata, perdono anche il diritto al rimborso della partecipazione i soci che vengano esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e), f) e g).

2. Qualora risulti che il socio, receduto escluso o defunto, sia debitore di somme di denaro nei confronti della società, si farà luogo a compensazione tra i due debiti, per le quantità corrispondenti, ai sensi degli art. 1241 e seguenti del Codice Civile.

3. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 16

(Soci sovventori)

1. Ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, ed eventuali successive modifiche o integrazioni, come Soci Sovventori possono essere ammesse nella compagine sociale sia persone fisiche che persone giuridiche, o altri enti, che investano capitali nell'attività d'impresa svolta dalla cooperativa, per la costituzione o l'incremento dei Fondi per lo Sviluppo Tecnologico o per la Ristrutturazione o il Potenziamento Aziendale.

2. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

DOTT. GUIDO BEVILACQUA
NOTAIO IN PORDENONE

L'ammissione di ogni socio sovventore è deliberata dall'Organo Amministrativo e deve essere trascritta in un'apposita sezione del "Libro Soci".

3. I rapporti con i soci sovventori sono disciplinati da un apposito "Regolamento", conforme alla normativa vigente, che deve essere preventivamente approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

4. I conferimenti effettuati dai soci sovventori costituiscono i Fondi destinati allo Sviluppo Tecnologico o alla Ristrutturazione o al Potenziamento Aziendale, possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.

Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori

5. Il trasferimento, a titolo oneroso, delle partecipazioni dei soci sovventori è subordinato al gradimento dell'Organo Amministrativo, che si dovrà pronunciare entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione della volontà di alienare, recante l'indicazione del prezzo richiesto, delle condizioni di pagamento e delle generalità del terzo potenziale acquirente.

6. In caso di diniego, l'Organo Amministrativo dovrà indicare, entro il medesimo termine, il nominativo di un altro acquirente alle medesime condizioni.

In mancanza di tempestiva comunicazione, o di mancata indicazione del nominativo di un altro acquirente, il gradimento si intende concesso ed il trasferimento può essere liberamente effettuato.

Diritti dei soci sovventori

7. L'esercizio del diritto di voto spetta al socio sovventore che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 90 (novanta) giorni.

I voti dei soci sovventori, compresi quelli di coloro che rivestano, contemporaneamente, anche la posizione di soci cooperatori:

- sono attribuiti in relazione all'ammontare del conferimento singolarmente effettuato;
- non possono essere superiori a cinque per ciascun socio e, per l'intera categoria, ad un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci: qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

8. I soci sovventori-persone fisiche, o i rappresentanti dei soci sovventori-persone giuridiche, possono essere nominati amministratori della società, purché la maggioranza degli amministratori sia costituita da soci cooperatori.

9. Fatta salva l'eventuale attribuzione di ulteriori privilegi patrimoniali:

- in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto solo dopo quello

dei soci cooperatori;

- in caso di liquidazione della società, i soci sovventori hanno un diritto di prelazione, rispetto ai soci cooperatori, nel rimborso dei conferimenti effettuati.

Recesso

10. Oltre che nei casi previsti dalla legge, il diritto di recesso spetta ai soci sovventori qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito ed accettato in sede di ammissione.

In caso di recesso, il socio sovventore ha diritto al rimborso delle azioni di cui è titolare, al valore nominale, eventualmente rivalutato a norma di legge.

Art. 17

(Strumenti finanziari)

1. Ai sensi dell'art. 2483 C.C., con deliberazione assembleare, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 C.C., la Cooperativa può emettere titoli di debito nonché strumenti privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 111-octies delle Disp. Att. e Trans. del Codice Civile.

2. In tal caso, con apposito regolamento approvato dall'assemblea, saranno stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 C.C.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

3. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

4. All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni previste nel presente statuto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 18

(Elementi costitutivi)

1. Ai sensi dell'art. 2518 C.C., per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

2. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile, formato con:

- i conferimenti effettuati dai soci cooperatori e dai soci rientranti nella categoria speciale, rappresentati da quote

DOTT. GUIDO BEVILACQUA
NOTAIO IN PORDENONE

del valore nominale di Euro 25 (venticinque) cadauna;
- i conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il Potenziamento Aziendale;
b) dalla riserva legale, formata con gli utili non distribuiti o altrimenti accantonati, con le somme relative alle quote eventualmente non rimborsate a soci receduti o esclusi o ad eredi e legatari di soci defunti e con tutti gli altri proventi a qualunque titolo pervenuti alla società;
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote, formato con le somme versate dai soci;
d) dalla riserva straordinaria;
e) da ogni altra riserva o fondo costituito dall'Organo Amministrativo e/o previsto per legge.
3. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 19

(Vincoli sulle partecipazioni e loro alienazione)

1. Senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo, la partecipazione del socio, o parte di essa, non può essere sottoposta a pegno o a vincoli volontari, né essere ceduta con effetto verso la Società.

2. Il trasferimento, anche parziale, della quota può avvenire solo a favore di soggetti che siano in possesso dei requisiti prescritti dal presente statuto per partecipare alla cooperativa.

Il socio che intende trasferire deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata A.R., fornendo le indicazioni relative alla sussistenza dei requisiti prescritti per l'ammissione in capo al potenziale acquirente. La delibera dell'Organo Amministrativo che concede o nega l'autorizzazione deve essere assunta e comunicata al socio con lettera raccomandata A.R. spedita entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del socio.

Decorso inutilmente tale termine, il socio è libero di effettuare il trasferimento e la Società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente, a condizione che quest'ultimo sia in possesso dei requisiti prescritti per divenire socio. La delibera di diniego deve essere motivata e contro di essa il socio può instaurare la procedura di arbitrato prevista nel presente statuto, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 20 (Bilancio)

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo deve redigere il progetto di bilancio, che deve essere presentato all'assemblea dei soci, per l'approvazione, entro il termine ordinario massimo dalla chiusura dell'esercizio

previsto dal codice civile, prorogabile nei limiti e alle condizioni previste dagli art. 2478 bis e 2364 del C.C., con l'obbligo, in questo caso, per l'Organo Amministrativo, di segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa.

3. Oltre alle ulteriori indicazioni prescritte dalle norme di legge, nella Nota integrativa al bilancio o nella Relazione sulla Gestione, dovranno risultare:

- le indicazioni relative al rispetto della mutualità prevalente, di cui all'art. 2513 C.C.;
- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei soci;
- l'indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, a norma dell'art. 2545 del Codice Civile;
- i dati relativi all'attività svolta con i soci, a norma dell'art. 2545 sexies del Codice Civile.

Destinazione degli Utili

4. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili netti di gestione, seguendo i seguenti criteri e destinazioni:

- a) la quota obbligatoria prevista dalla legge alla Riserva Legale, qualunque ne sia l'ammontare, ed al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla Legge n. 59/92;
- b) una quota facoltativa:
 - a. a titolo di ristorno, anche mediante attribuzione di nuove partecipazioni, nel rispetto dei limiti di legge e di quanto prescritto nel presente statuto;
 - b. all'eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legislazione vigente, per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie previste;
 - c. ad eventuali dividendi, in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per il mantenimento del requisito della mutualità prevalente,
 - d. alla eventuale remunerazione degli strumenti finanziari, emessi a norma di legge e del presente statuto.

5. L'intera eventuale rimanenza deve sempre essere destinata alla costituzione o all'incremento di un Fondo di Riserva Straordinario indivisibile, finalizzato all'autofinanziamento della società ed alla generica copertura dei rischi e degli impegni futuri.

6. Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, l'assemblea che approva il bilancio può sempre deliberare di destinare gli utili alla Riserva Legale.

Art. 21

(Ristori)

1. Nella redazione del progetto del bilancio di esercizio, l'Organo Amministrativo può appostare somme al conto

DOTT. GUIDO BEVILACQUA
NOTAIO IN PORDENONE

economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo Amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo lettera b) della Legge 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate.

Nello svolgimento dei rapporti mutualistici, e nella ripartizione dei ristorni, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

2. L'attribuzione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi fra la Cooperativa ed il socio cooperatore, secondo quanto previsto in apposito Regolamento da predisporre a cura dell'Organo Amministrativo e da approvarsi da parte dell'assemblea, sulla base dei seguenti criteri:

- le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- la qualifica / professionalità;
- i compensi erogati;
- il tempo di permanenza nella società;
- la tipologia del rapporto di lavoro;
- la produttività.

3. I ristorni potranno essere attribuiti ai soci cooperatori attraverso una o più delle seguenti modalità:

- erogazione diretta;
- aumento proporzionale della quota complessivamente detenuta dal singolo socio.

4. Possono essere redatti Regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica: detti regolamenti, predisposti dall'Organo Amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea.

TITOLO VI

DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA

Art. 22

(Decisioni dei soci)

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo della totalità dei voti sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dell'Organo di Controllo o del Revisore, se nominati;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'approvazione dei regolamenti interni.

Art. 23 (Assemblea)

1. Le decisioni dei soci vengono assunte in assemblea, con metodo collegiale.

Convocazione

2. L'assemblea viene convocata, sia in prima che in seconda convocazione, dall'Organo Amministrativo anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, con lettera raccomandata, inviata al domicilio di ciascun socio, quale risultante dal Libro Soci, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

3. In alternativa, l'assemblea può essere convocata utilizzando uno o più dei modi seguenti:

- mediante avviso scritto consegnato a mano personalmente al socio, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza;
- mediante avviso scritto comunicato al socio tramite telefax o posta elettronica, almeno otto giorni prima dell'adunanza, al numero del telefax ricevente o all'indirizzo di posta elettronica indicati dal singolo socio.

4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, sia per la prima che per l'eventuale seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

La seconda convocazione deve essere fissata per un giorno diverso da quello della prima.

Assemblea Totalitaria

5. In mancanza di convocazione, l'assemblea formale è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano, anche per rappresentanza, i soci titolari dell'intero capitale sociale, e tutti gli Amministratori, ed i componenti l'Organo di Controllo se nominato, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga o si sia opposto alla trattazione degli argomenti. Allo scopo, perché l'assemblea possa validamente deliberare, occorrerà che tutti i componenti dell'Organo Amministrativo, e dell'Organo di controllo se nominato, siano stati preventivamente informati della riunione e degli argomenti da trattare, con un preavviso di almeno due giorni, e che nessuno di essi si sia opposto, per iscritto, alla trattazione, entro il momento di costituzione dell'assemblea: di ciò il Presidente dell'assemblea deve dare atto nel relativo verbale, facendolo espressamente constare

DOTT. GUIDO BEVILACQUA
NOTAIO IN PORDENONE

al Segretario o al Notaio verbalizzante.

Art. 24

(Funzioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro i termini prescritti dalla legge per l'approvazione del bilancio e:

- a) approva il bilancio, delibera sulla destinazione degli utili e sulla ripartizione dei ristorni;
- b) procede alla scelta della struttura ed alla nomina dell'Organo Amministrativo, nonché, facoltativamente, del Presidente e di uno o più Vice-Presidenti, in caso di Consiglio d'Amministrazione;
- c) procede alla eventuale nomina dei componenti l'Organo di Controllo e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- d) determina la misura dei compensi da corrispondere ad Amministratori, componenti l'Organo di Controllo e Revisore;
- e) approva i regolamenti;
- f) delibera sulla responsabilità di Amministratori e componenti l'Organo di Controllo;
- g) delibera sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- i) delibera sulla nomina dei liquidatori e sui criteri di svolgimento della liquidazione;
- j) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

2. L'Assemblea può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci, che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

3. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque entro venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, solo su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente, o saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 25 (Quorum)

Quorum costitutivi

1. L'assemblea è regolarmente costituita:
 - a) in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto;
 - b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Quorum deliberativo

2. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che per le delibere relative alle nomine alle cariche sociali, le quali possono essere assunte anche a maggioranza relativa.

Art. 26 (Voto)

1. Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti della partecipazione sottoscritta.
2. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.
Per i soci appartenenti alla categoria speciale si applica quanto specificamente prescritto nel presente statuto
3. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno il diritto di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto di voto.

La delega non può essere conferita con il nome del delegato in bianco e per più di un'assemblea, non può essere attribuita agli amministratori, ai membri dell'organo di

DOTT. GUIDO BEVILACQUA
NOTAIO IN PORDENONE

controllo, ai dipendenti della società né delle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Ciascun rappresentante non può rappresentare in assemblea più di un socio.

4. La rappresentanza deve essere conferita con delega scritta, trasmessa al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale, che dovrà essere acquisita e conservata, in originale, tra gli atti della società.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

5. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa.

Art. 27 (Votazioni)

1. Per le votazioni si procede normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

2. Il voto deve sempre essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti e astenuti.

Art. 28 (Presidenza dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione: in caso di loro assenza o impedimento, essa è presieduta dalla persona designata dai presenti, a maggioranza.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento di essa ed accertare i risultati delle votazioni.

2. Salvo il caso in cui sia presente un notaio, l'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale.

TITOLO VII AMMINISTRAZIONE

Art. 29

1. Fatte salve le competenze gestorie riservate ai soci dalla legge o dal presente statuto, la società può essere amministrata alternativamente:

a) da un Amministratore Unico, dotato di tutti i poteri di gestione e di rappresentanza generale della società;

b) da un Consiglio d'Amministrazione, composto da un minimo di tre membri e un massimo di nove membri, nel numero concretamente determinato dall'assemblea prima dell'elezione.

2. L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio d'Amministrazione devono essere scelti tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio d'Amministrazione elegge, tra i suoi componenti, il Presidente ed un Vice presidente,

qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea.

3. L'Organo Amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 (tre) esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e può essere rieletto.

4. La revoca degli amministratori, o di alcuno di essi, può essere deliberata in ogni tempo, senza necessità di motivazione, anche in assenza di giusta causa ed anche nel caso di nomina a tempo determinato.

In caso di revoca deliberata in assenza di giusta causa, nulla è dovuto all'amministratore revocato, a titolo di risarcimento del danno, poiché l'assunzione dell'incarico di amministrazione comporta l'accettazione della presente clausola e la conseguente rinuncia al diritto di richiedere il risarcimento del danno.

5. Agli amministratori si applica il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

Art. 30

(Compiti dell'Organo Amministrativo)

1. Fatte salve le competenze riservate ai soci dalla legge, l'Organo Amministrativo è investito del potere di gestione della Società.

2. Ad eccezione delle materie indicate dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, il Consiglio d'Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

3. Almeno ogni 180 (centottanta) giorni, i delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di Controllo Collegio, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 31

(Convocazioni e deliberazioni)

1. Il Consiglio d'Amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario od opportuno e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei consiglieri o, se nominato, dall'Organo di Controllo.

2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito a ciascun amministratore, nonché ai componenti l'Organo di Controllo se nominato, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

La spedizione deve avvenire con lettera raccomandata o con

DOTT. GUIDO BEVILACQUA
NOTAIO IN PORDENONE

qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire ai soci una tempestiva informazione.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso da recapitarsi almeno due giorni prima, in modo che gli Amministratori ed i componenti l'Organo di Controllo ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Nel caso di ricorso al telefax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo, l'avviso dovrà essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati preventivamente ed espressamente comunicati dai singoli amministratori, e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

3. Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi membri ed i componenti dell'Organo di Controllo Collegio Sindacale, se nominato.

4. Il Consiglio d'Amministrazione, delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente, salvo che nel caso in cui il Consiglio sia composto di due soli membri.

Le modalità di espressione del voto sono decise a maggioranza assoluta di voti dei presenti: deve, in ogni caso, essere consentita l'individuazione di coloro che esprimono voti contrari o che si astengono.

5. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

6. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni deve essere tempestivamente redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

7. Il verbale deve indicare e contenere:

- a) la data dell'adunanza;
- b) l'identità dei partecipanti;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni;
- d) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- e) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

8. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio d'Amministrazione anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) sia consentito:

- al Presidente della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

Art. 32

(Cessazione dalla carica e reintegrazione del Consiglio)

1. Qualora cessino dalla carica uno o più amministratori, gli altri devono provvedere a sostituirli, con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo o dal Revisore, se nominati, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

2. Qualora venga a mancare la maggioranza degli amministratori, dovrà essere convocata, nel più breve tempo possibile, l'assemblea per la sostituzione dei mancanti.

3. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, l'Organo di Controllo, se nominato, può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione e deve convocare senza indugio l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

In tale ultimo caso, in mancanza dell'Organo di Controllo, l'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo potrà essere convocata anche per iniziativa di un singolo socio.

4. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo viene ricostituito.

Art. 33

(Compensi agli Amministratori)

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni e, con delibera assembleare, possono essere loro attribuiti:

- un emolumento annuo complessivo;
- indennità di trasferta;
- un'indennità di fine rapporto, da costituirsi facoltativamente anche tramite periodici accantonamenti o tramite sistemi assicurativi o previdenziali.

2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato.

DOTT. GUIDO BEVILACQUA
NOTAIO IN PORDENONE

Art. 34
(Rappresentanza)

1. La rappresentanza generale della cooperativa spetta all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, al Vice Presidente ed agli Amministratori Delegati, in via tra loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito nella delibera di nomina.
Al Vice Presidente è attribuito il potere di sostituzione del Presidente, in caso di sua assenza, impedimento o "vacatio".
2. Previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, possono essere nominati Direttori, Istitutori o Procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

TITOLO VIII

Art. 35
(Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti)

1. I soci hanno facoltà di nominare, determinandone le competenze ed i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, un Organo di Controllo o un Revisore.
Al verificarsi delle ipotesi previste dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., o per decisione dell'assemblea, la società sarà soggetta tanto al controllo di legalità (art. 2403 c.c.), quanto alla revisione dei conti (art. 14, D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39).

In dette ipotesi:

a) se la società non è obbligata alla redazione del bilancio consolidato e non rientra tra gli enti di cui al comma 2, art. 16, D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, i soci possono attribuire le funzioni di controllo di legalità e di revisione dei conti ad un unico soggetto, necessariamente coincidente con quello definito dall'art. 2477 c.c. come Organo di Controllo, ovvero possono attribuire tali funzioni a due soggetti distinti, quali, rispettivamente, l'Organo di Controllo suddetto ed il Revisore Legale previsto dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;

b) se la società è obbligata alla redazione del bilancio consolidato o rientra tra gli enti di cui al comma 2, art. 16,

D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, i soci non possono istituire il solo Organo di Controllo, bensì devono necessariamente istituire, in aggiunta ad esso, anche il Revisore Legale, cui attribuire la funzione di revisione dei conti.

All'Organo di Controllo si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni.

Al Revisore Legale si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in particolare quelle contenute nell'art. 13, relativamente a conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico.

L'Organo di Controllo sarà composto, a scelta dell'assemblea:

- da un Sindaco scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, oppure

- da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di cui agli artt. 2397 e ss. del codice civile.
L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
La cessazione per scadenza del termine dell'Organo di Controllo ha effetto nel momento in cui esso è ricostituito.
Il Sindaco che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta all'Organo Amministrativo. La rinuncia ha effetto immediato, qualora sia possibile l'automatica sostituzione del rinunziante con un Sindaco, o, in caso contrario, dal momento in cui il nuovo Sindaco nominato abbia accettato la carica ed assunto la funzione.
Sia il Sindaco unico, sia i componenti il Collegio Sindacale, sono in ogni caso rieleggibili. I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio ed i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.
Il compenso dell'Organo di Controllo è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.
L'Organo di Controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita, nell'ipotesi sopra prevista sub a), qualora i soci decidano di attribuire le funzioni di controllo e di revisione ad un unico soggetto, la revisione legale dei conti della società, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c., ove ricorrano tutte le condizioni prescritte dalla citata normativa.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2405, 2406, 2407 e 2408 c.c..
Delle riunioni e delle decisioni dell'Organo di Controllo deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dello stesso Organo di Controllo.
Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IX CONTROVERSIE

Art. 36 (Clausola compromissoria)

Salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sono devolute alla cognizione di arbitri irrituali, nominati come in appresso, tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili che:

- a) insorgano tra soci o tra soci e Società, anche quando

DOTT. GUIDO BEVILACQUA
NOTAIO IN PORDENONE

sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) vertano sulla validità delle delibere assunte da un organo della società, comprese quelle di esclusione di un socio;

c) siano promosse da Amministratori, Liquidatori e componenti l'Organo di Controllo, o nei loro confronti. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, componente l'Organo di Controllo e Liquidatore deve contenere l'espressa accettazione della presente clausola compromissoria.

L'applicazione della presente clausola compromissoria si estende a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 37

(Arbitri e procedimento)

1. Ai fini della determinazione del valore della controversia, si tiene conto dell'istanza di nomina presentata per l'arbitrato e si applicano i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

2. La domanda di arbitrato è depositata presso il Registro delle Imprese, è accessibile ai soci e deve essere comunicata alla società.

L'istanza di nomina deve essere effettuata con lettera raccomandata A.R., spedita entro il termine di decadenza di 15 (quindici) giorni dalla data del deposito della domanda presso il Registro delle Imprese.

3. La competenza per la nomina spetta alla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, la competenza per la nomina spetta al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della cooperativa, su istanza della parte più diligente.

4. Gli Arbitri:

a) sono in numero di:

- uno, per le controversie di valore pari o inferiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero),

- tre, per le altre controversie;

- nei casi di controversie con valore indeterminabile il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione;

b) sono scelti tra gli esperti di diritto e del settore.

5. Nello svolgimento dell'arbitrato può essere omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

6. La decisione è assunta secondo diritto.

Fatte salve le eccezioni previste dall'art. 36 del D. Lgs. n. 5/2003, le parti in lite possono concordemente autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o con lodo non

impugnabile.

7. La decisione deve essere assunta nel termine di 180 (centottanta) giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale.

Il termine per l'assunzione della decisione può essere prorogato per non più di una volta, e per non più di 180 (centottanta) giorni, quando debbono essere assunti mezzi di prova o in ogni altro caso in cui, a giudizio dell'arbitro o del Collegio, la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. La decisione deve contenere i criteri di ripartizione delle spese dell'arbitrato.

Le spese di funzionamento dall'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'art. 35, punto 3, del Regolamento della Camera arbitrale.

8. La mancata esecuzione della decisione della controversia costituisce causa di esclusione del socio.

9. Le spese per l'arbitrato sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 38

(Scioglimento anticipato)

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. Il suo scioglimento anticipato volontario è deliberato dall'Assemblea.
3. Il verificarsi di una causa di scioglimento deve essere accertato, senza indugio, dall'Organo Amministrativo, che deve procedere agli adempimenti di legge e, se del caso, deve convocare l'assemblea dei soci affinché deliberi in materia di:
 - nomina del o dei liquidatori;
 - regole di funzionamento, in caso di pluralità di liquidatori;
 - criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - poteri dei liquidatori, con particolare riferimento alla cessione dell'azienda sociale o di rami di essa, o di singoli beni o diritti o blocchi di essi;
 - atti necessari per la conservazione del valore dell'azienda, compreso l'esercizio provvisorio dell'impresa attraverso di essa o di suoi rami.
4. In assenza di delibera sulla nomina dei liquidatori o sulle modalità della liquidazione, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento costituiscono l'organo

DOTT. GUIDO BEVILACQUA
NOTAIO IN PORDENONE

amministrativo, e le sue regole di funzionamento e la rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole vigenti per l'organo amministrativo anteriormente al verificarsi della causa di scioglimento della società: in tali casi si applica l'art. 2489 C.C.

Art. 39

(Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori;
- al rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
- al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge n. 59/92.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40

(Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo può predisporre Regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

I Regolamenti potranno disciplinare il funzionamento e le mansioni di eventuali Comitati Tecnici.

Art. 41

(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere effettivamente osservati.

Art. 42 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative e, in subordine, le norme sulle società a responsabilità limitata.".

I componenti esonerano espressamente il Notaio dall'eseguire le formalità di iscrizione presso l'Albo delle Società Cooperative così come previsto dalla L. 142/2001, art. 7, lettera n), dal D. Lgs. 220/2002, art. 15, e dall'art. 2512 codice civile. Tali formalità saranno eseguite a cura dell'Organo Amministrativo ed a spese della società.

Le spese contrattuali e conseguenti sono a carico della società.

Quest'atto, scritto in parte da me notaio ed in parte da persona di mia fiducia su di diciotto fogli per trentacinque pagine, viene da me notaio letto ai comparenti, che lo approvano e confermano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore diciannove e venti.

FIRMATO: CAMOL VALTER

DAL CIN RUGGERO

DARESI EMANUELE

GAVA DANIELE

MEZZAROBBA GIONNY

OMICIUOLO EDI

PASUT NADIA

OPREA PETRICA

CARLET ANGELO

CAMPANER LINO

GUIDO BEVILACQUA (Impronta del Sigillo)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale
formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.
Lgs. 82/2005.